



n° [redacted] l. 6 mod. 44
n° [redacted] l. 6 l. 11
[redacted] di [redacted]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Il Giudice, dott. Stefano SERAPÀ
N° [redacted]
- 7 APR 2013
OSSERVA N° [redacted]

Vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M., letti gli atti;

L'opposizione appare inammissibile, in quanto fondata sulla indicazione di atti di indagine il cui compimento non potrebbe condurre ad un rinvio a giudizio degli autori dei pretesi fatti di usura ed estorsione, la cui ravvisabilità appare da escludersi per ragioni di diritto, e non già di fatto.

A fondamento della denuncia, come meglio illustrata con l'atto di opposizione, la p.o. pone la natura usuraria del mutuo, laddove nell'interesse si calcolino anche quelli moratori.

Vero che il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, reciti che *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"* ciò tuttavia non comporta che, ai fini del calcolo del superamento o meno del tasso soglia, detti interessi possano e debbano essere cumulati a quelli corrispettivi; peraltro, è a dubitarsi anche che il legislatore abbia inteso riferirsi, con l'espressione *"a qualunque titolo"*, anche agli interessi moratori, atteso che l'art. 644 cp rimane comunque testuale nel far riferimento agli interessi usurari come quelli pattuiti *"in corrispettivo"* di una somma di danaro: sicchè della suddetta *"norma di interpretazione autentica"* deve comunque darsi una lettura compatibile col testo complessivo della norma: sicchè ad es. è verosimile che il Legislatore intendesse riferirsi ad ipotesi di interessi pattuiti a titolo di novazione o figure analoghe di modifica od integrazioni di precedenti pattuizioni, come è svelato dalla posizione sintattica dell'inciso *"a qualsiasi titolo"*, prima della preposizione relativa al momento temporale della pattuizione); sul punto non vi è giurisprudenza penale della Suprema Corte, risulta una sola pronunzia in sede civile, e la stessa C. Cost. 29/02 si è limitata, con delibazione sommaria ed incidenter tantum, a ritenere *"plausibile"* l'interpretazione che qui si avversa (relativa al riferimento agli interessi moratori), ritenendo espressamente irrilevante approfondire la questione, e comunque assolutamente nulla dicendo in ordine alla cumulabilità degli interessi moratori con quelli corrispettivi, ai fini del calcolo del superamento o meno del tasso soglia.

Orbene, ai sensi dell'art. 644 cp., l'interesse usurario è quello pattuito quale corrispettivo di una dazione di danaro o altra utilità; nella determinazione di tale interesse, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso soglia, l'art. 644 cp prevede debbano considerarsi anche spese, tasse e commissioni, ma nulla è detto circa l'interesse moratorio che pertanto, stante il divieto di





interpretazione analogica ed il principio di tassatività della norma penale, non può essere ricompreso nei calcoli relativi al superamento o meno del tasso soglia.

Invero, il tasso moratorio consiste di una liquidazione convenzionale del danno da inadempimento o ritardato adempimento; la sua funzione non è di remunerazione del mutuo, ma di liberazione del mutuante dall'onere di provare il danno conseguente all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento; esso non è pertanto il corrispettivo del mutuo; la sua applicazione, infatti, ha tra l'altro natura del tutto eventuale, essendo legata ad un inadempimento o ritardato adempimento che costituisce una patologia del rapporto ed ha quindi carattere del tutto incerto, sicché non può essere considerato un elemento della pattuizione sinallagmatica, come è invece proprio del tasso di interesse, che è remunerazione del prestito.

Diversamente potrebbe affermarsi solo laddove si avesse ragione di ritenere che, sin dal momento della stipula del mutuo, il mutuante avesse ragionevole certezza che il mutuatario non sarebbe riuscito ad adempiere nel termine: in tal caso, il tasso moratorio potrebbe assolvere ad un'effettiva funzione usuraria, la certezza dell'inadempimento venendo incorporata nella causa del contratto di mutuo e la determinazione convenzionale del relativo danno prestandosi in realtà a fungere a strumento di sfruttamento della parte debole del rapporto di mutuo: ma di tale evenienza non vi è alcuna allegazione per non dire dimostrazione.

P.Q.M.

DICHIARA INAMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE e DISPONE L'ARCHIVIAZIONE
del procedimento in oggetto e la restituzione degli atti al P.M.

Lecce, il 02.03.2016

Depositato in Cancelleria
oggi - 3 MAR 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Gabriele BAFFI)



IL GIUDICE
Dott. Stefano SERNIA